



ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE
QUADRO PER LA COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA
DI BOLOGNA E L'UNIONE TERRE D'ACQUA -
**COLLABORAZIONE FUNZIONALE PER LA
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE**

L'anno 2016 del mese di novembre, la **Città Metropolitana di Bologna** con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 13, C.F. 03428581205, rappresentata dal Sig. Virginio Merola, nato a Santa Maria Capua Vetere il 14/02/1955, nella sua qualità di Sindaco Metropolitan pro-tempore;

e

l'**Unione Terre d'acqua** con sede legale in Corso Italia n. 74 – 40017 San Giovanni in Persiceto C.F. 03166241202 rappresentato dal Sig. Emanuele Bassi, nato a San Giovanni in Persiceto il 17/06/1971, nella sua qualità di Presidente pro-tempore.

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001 nel testo vigente.

Considerato che:

- in particolare la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 11 che “...*lo statuto: ... b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono avvalersi di strutture della città metropolitana, e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;...*” e ancora al comma 44 nel processo di riordino alle Città Metropolitane sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali “... *c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;...*”
- l'art. 7 della Legge Regione Emilia-Romagna n.13/2015 prevede che: “*Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione*

valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni".

Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:

- *all'articolo 1 comma 3 che la Città metropolitana "coordina, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività dei Comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando prioritariamente il ruolo delle Unioni e promuovendo la fusione di Comuni";*
- *agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali "faro" dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;*
- *all'articolo 18 che "...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...";*
- *all'articolo 20 che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni; avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.*
- *all'art. 21 la promozione di forme di cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti. "In particolare, la Città metropolitana, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere:*
 - a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti,*
 - b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro,*
 - c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari,*
 - d) all'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione,*

ed infine: *"la Città metropolitana promuove lo sviluppo coordinato e omogeneo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale metropolitano e, a tale fine, può prestare assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali, tendendo ad una contrattazione territoriale.*

In base al combinato disposto delle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra predetti Enti¹ dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito *del personale degli enti locali*:

- *gestione del personale,*
- *relazioni sindacali e contrattazione decentrata metropolitana,*
- *formazione dei dipendenti,*
- *armonizzazione dei codici di comportamento,*
- *gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro .*

Tale collaborazione potrà realizzarsi attraverso una delle seguenti tipologie:

- la creazione di un Ufficio comune,
- l'avvalimento di uffici della Città metropolitana di Bologna,
- altre forme di collaborazione funzionali più leggere ed individuate di volta in volta.

Preso atto che con atto sindacale² la Città metropolitana ha riorganizzato la propria macrostruttura in esito al riordino degli enti di area vasta ed in coerenza con il nuovo ruolo istituzionale, individuando, nel *Settore*³ *Programmazione e gestione risorse*, lo staff che opera in posizione di supporto con funzioni strumentali e di assistenza ed è preposto, anche, alla gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente nel trattamento giuridico ed economico ad esso correlato;

Valutata, pertanto, la possibilità di avviare un percorso progressivo e modulare di carattere sperimentale, improntato fin da subito a supportare l'Unione Terre d'Acqua inizialmente e poi le altre Unioni eventualmente interessate nel percorso comune di riorganizzazione ed innovazione nella gestione uniforme del personale dipendente,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1 Approvata dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 20 del 27.05.2015

2 Atto sindacale n. 72/2016 relativo all'approvazione dell'assetto organizzativo della macrostruttura della Città metropolitana

3 Il Settore è struttura apicale affidata alla responsabilità di un dirigente e si articolano in Servizi e Unità operative. A differenza delle Aree, per i Settori è previsto un unico livello dirigenziale; pertanto la responsabilità di Servizio può essere affidata a posizioni organizzative ovvero rimanere in capo al dirigente di settore.

Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi "accordo"), le parti stabiliscono di avviare una collaborazione funzionale sperimentale, finalizzata a favorire e supportare i processi di innovazione istituzionale per la gestione giuridica uniforme del rapporto di lavoro del personale dipendente, nell'ottica del perseguimento della massima efficienza, efficacia e buon andamento delle istituzioni, ottimizzando l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi, secondo criteri di trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. Oggetto del presente accordo è la disciplina del supporto giuridico ed amministrativo ai processi di cui al comma precedente, quali *in primis* le forme di coordinamento ed avvio del percorso di innovazione gestionale, che potrà successivamente evolvere mediante l'eventuale implementazione dell'oggetto, per la condivisione delle professionalità presenti negli enti aderenti e delle risorse strumentali disponibili.
3. Le attività oggetto del presente accordo si realizzano con il contributo degli organi e degli apparati preposti, in base al principio di leale collaborazione, e cooperazione per il raggiungimento dei risultati indicati nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.
4. Le parti concordano di finalizzare la presente collaborazione anche alla realizzazione di una strategia di elaborazione dei provvedimenti, coordinata ed uniforme e di incontri formativi e di aggiornamento professionale. Le parti intendono altresì razionalizzare, semplificare, armonizzare ed ove possibile unificare la regolamentazione e le procedure amministrative inerenti la funzione fondamentale stessa.
5. Sono fatte salve specifiche e successive forme di collaborazione interistituzionale fra le parti.
6. Le parti concordano che, al termine del percorso sperimentale di collaborazione funzionale, la collaborazione stessa potrà evolvere e svilupparsi nelle ulteriori tipologie previste nella Convenzione Quadro.
7. Il presente accordo, inizialmente sottoscritto con l'Unione Terre d'Acqua, è aperto alla successiva adesione delle altre Unioni e dei Comuni singoli associati, previa valutazione dell'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con l'assetto organizzativo necessario.

Articolo 2 - Assistenza amministrativa e giuridica alla gestione del personale

1. La collaborazione di carattere funzionale avviene su atti, procedimenti e provvedimenti specifici, preservando le singole responsabilità ed autonomia gestionali, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di possibile condivisione degli strumenti gestionali.
2. Le parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie, necessarie ed adeguate, per il corretto esercizio della funzione, nei limiti di cui agli articoli successivi.
3. Gli organi gestionali competenti collaborano all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti, all'elaborazione degli atti e delle proposte, assicurano inoltre attività di impulso e

coordinamento per il conseguimento degli obiettivi attesi dagli organi di indirizzo.

4. La collaborazione non strutturata di carattere funzionale avviene anche mediante la collaborazione tra le unità organizzative competenti nei rispettivi enti, su obiettivi e iniziative specifiche condivise, preservando le singole individualità ed autonomie.

5. Per la realizzazione della strategia di cui al presente articolo, si provvederà:

a) allo svolgimento di studi e ricerche giuridiche finalizzate a:

- fornire pareri, supporto tecnico-conoscitivo alla definizione di ipotesi di provvedimenti, regolamenti, linee direttive o circolari,
- contribuire a definire strumenti inerenti il rapporto di pubblico impiego,
- predisporre schemi di atti e provvedimenti e definire procedure inerenti la gestione del personale;

b) all'organizzazione di incontri tra gli organi gestionali o tra gli apparati delle parti, per l'individuazione di modalità operative flessibili, finalizzate allo sviluppo ed alla realizzazione di una gestione uniforme, efficace ed economica.

Articolo 3 – Diritti e obblighi delle parti

1. Le parti, specie nella fase iniziale di esecuzione del presente accordo, in ragione della possibile discordanza sui tempi di svolgimento delle attività richieste, possono concordare diverse modalità di supporto ed utilizzo congiunto delle risorse.

2. Saranno garantite le informazioni di legge e di contratto alle organizzazioni sindacali.

Articolo 4 - Risorse finanziarie, umane e strumentali

1. Il presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per la Città Metropolitana di Bologna, le cui spese saranno oggetto di rimborso semestrale da parte dell'Unione Terre d'Acqua e degli enti eventualmente aderenti in tempi successivi per la quota corrispondente ai costi proporzionalmente sostenuti e rendicontati, come successivamente previsto fra le parti con specifico atto⁴.

2. Le parti garantiscono la partecipazione del personale assegnato alle iniziative di aggiornamento e formazione continua sulle tematiche afferenti il rapporto di pubblico impiego.

3. Le parti per la realizzazione del presente accordo assicurano le risorse umane, gli strumenti e le attrezzature necessarie ed adeguate all'espletamento delle attività necessarie alle finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente accordo.

4. Le parti, individuano con successivo atto, i dipendenti dotati delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività previste dall'accordo, stabilendo i reciproci obblighi.

5. Le parti con l'atto di cui al comma precedente individuano un referente unico per le attività

⁴ Spese del personale: stipendi ed altri assegni fissi con oneri riflessi, trattamenti accessori, compensi, indennità, rimborsi trasferte, assicurazione, formazione, buono pasto, ecc.

oggetto della presente collaborazione fra i propri dirigenti/funzionari in base alla professionalità posseduta.

6. In caso di evoluzione e sviluppo del presente accordo, nei modi stabiliti dal successivo articolo 6, i costi relativi sono a carico degli enti aderenti. In tal caso gli enti aderenti provvedono al finanziamento delle spese sostenute e rendicontate, mediante un rimborso specificamente e successivamente previsto in apposito atto.

Articolo 5 - Durata dell'accordo e recesso

1. Il presente accordo decorre dalla sottoscrizione ed ha durata fino al 30.09.2021. Allo scadere di questo termine, ove le parti non manifestassero la volontà di concludere o modificare l'accordo, la durata del presente si intende prorogata di un ulteriore anno.

2. Allo scadere dei termini previsti al precedente comma 1, ogni parte sarà libera di procedere autonomamente nell'espletamento delle funzioni di propria competenza senza che nulla sia dovuto all'altra parte.

3. Il Direttore del Settore Programmazione e gestione risorse della Città metropolitana di Bologna ed il Segretario generale dell'Unione Terre d'Acqua svolgono le funzioni di vigilanza sul buon andamento e sulla completa applicazione del presente accordo, informando periodicamente il Sindaco metropolitano o suo delegato ed il Presidente dell'Unione stessa.

2. E' ammesso il recesso mediante comunicazione scritta alla controparte con preavviso di sei mesi con atto debitamente motivato. Non è consentita la revoca parziale della funzione di cui al presente accordo.

Articolo 6 - Evoluzione dell'accordo

1. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere approvate con conformi provvedimenti da assumersi con le stesse modalità.

2. Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo possa implementare ed evolvere progressivamente – in base a specifica integrazione - in avvalimento di uffici o in ufficio comune o in altre forme strutturate di collaborazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, attraverso il conferimento, anche temporaneo, di unità di personale in dotazione presso i rispettivi enti, compatibilmente con gli istituti giuridici applicabili al rapporto di lavoro in oggetto.

3. Le parti si riservano di valutare la possibilità di evoluzione e sviluppo della forma di collaborazione in materia di gestione del rapporto di lavoro agli enti locali interessati, in un'ottica di complessiva razionalizzazione delle risorse.

4. Le parti concordano che, per quanto di interesse, la medesima collaborazione potrà essere resa anche alle Unioni dell'area metropolitana che decidano di aderire all'accordo in ragione di

specifiche esigenze relative a percorsi di innovazione istituzionale in corso di avvio, compatibilmente alle finalità e alle priorità contenute nel presente atto.

Articolo 7- Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. n.104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., al D.lgs. n.165/2001 al CCNL Comparto EE.LL. in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.

Articolo 8 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla Convenzione quadro approvata dal Consiglio metropolitano di Bologna.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti⁵

Bologna, 23 novembre 2016

per la Città metropolitana di Bologna - Il Sindaco metropolitano - Virginio Merola
per l'Unione Terred'acqua - Il Presidente - Emanuele Bassi

⁵ ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente